



CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO (CS)

IL SINDACO

VIA B. ABENANTE - 87064 TEL. 0983-891511 FAX 0983-82437

Decreto n. 1 del 14 gennaio 2016

OGGETTO: NOMINA ASSESSORE COMUNALE.=

IL SINDACO

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare:

⇒ l'articolo 46, rubricato "Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta", per il quale il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio;

⇒ l'articolo 47, rubricato "Composizione delle giunte", per cui la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal primo periodo possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;

⇒ l'articolo 48, rubricato "Competenze delle giunte", per cui la giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

Richiamato lo Statuto comunale e in particolare:

⇒ l'articolo 22, rubricato "Delegati del sindaco", per il quale il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. Nel rilascio delle deleghe, il Sindaco uniforma i provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno. Le deleghe e le eventuali modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

⇒ l'articolo 23, rubricato "La giunta - Composizione e nomina - Presidenza", per cui la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da sette assessori, compreso il vicesindaco. Gli assessori devono possedere i requisiti per la elezione a consigliere comunale e sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine";

⇒ l'articolo 24, rubricato "Competenze della giunta", per cui le competenze della giunta sono disciplinate

dall'art. 48 del TUEL. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del TUEL. È competenza della Giunta Comunale proclamare il lutto cittadino quando intende raccogliere la spontanea partecipazione dei cittadini e manifestare, in modo tangibile e solenne, ai famigliari del/della defunto/a, il cordoglio dell'intera popolazione per l'evento luttuoso. La dichiarazione di lutto cittadino è resa nota mediante ordinanza sindacale;

⇒ l'articolo 25, rubricato "Funzionamento della giunta", per cui l'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta;

Richiamato il proprio decreto n. 14 del 29 settembre 2015 con cui sono stati revocati due assessori comunali;

Richiamato, correlativamente, il proprio decreto n. 17 del 27 ottobre 2015 con cui è stato nominato l'assessore al Bilancio in sostituzione di uno dei due assessori revocati;

Valutata la necessità di completare la composizione della giunta con l'apporto di un nuovo assessore con delega al *Marketing e Promozione turistica, Sport, Spettacolo e Grandi eventi*;

Ritenuto d'incaricare la Dr.ssa CAPALBO Alessandra Francesca nata a Corigliano Calabro il 2 aprile 1977 e residente a Morano Calabro in Via Martiri della Libertà, n. 31 - Codice fiscale CPLLSN77D42D005N - archeologa - il cui curriculum in atti evidenzia, rispetto alle esigenze dell'Ente, confacenti competenze tecniche e gestionali;

Richiamato l'articolo 64 del TUEL e considerato che per la Dr.ssa CAPALBO è stato accertato, preliminarmente, il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità;

DECRETA

1. di nominare, con decorrenza immediata, assessore del Comune di Corigliano Calabro la Dr.ssa CAPALBO Alessandra Francesca, meglio sopra generalizzata, alla quale è conferita la delega nelle materie indicate nella parte *motiva* del presente atto;

2. di dare atto:

2.1 che il presente provvedimento risulta indispensabile per consentire la prosecuzione dell'attività amministrativa;

2.2 che della presente nomina - art. 46.2 del TUEL - sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile;

3. di disporre la trasmissione del presente atto al Signor Prefetto della Provincia.

IL SINDACO

(Dr. On. Giuseppe GERACI)



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Per accettazione. Corigliano Calabro, 14/01/2016